

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, SCARASCIA,
PUCCI ERNESTO, SODANO, MARENGHI, ARMANI, SCHIAVON, BOLLA,
DE MARZI, FRANZO, STELLA, ZUGNO, BOIDI, TANTALO, PUGLIESE,
PREARO, SORGI, MONTE**

Presentata l'11 luglio 1959

**Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito
e acquavite di vino**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1959 ha pubblicato la legge 1° luglio 1959, n. 458, sulle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

Considerato che tra la data di entrata in vigore di detta legge ed i termini in essa previsti corre un lasso di tempo di pochi giorni, che non consente materialmente di raggiungere quei risultati di applicazione che giustificano il provvedimento, si è pensato di proporre una adeguata proroga.

Per il medesimo intento di assicurare una piena funzionalità al provvedimento, in relazione alla reale situazione del mercato vinicolo, si ritiene opportuno un adeguamento del prezzo di acquisto del vino destinato alla distillazione, fissando il minimo in lire 370 per ettogrado, franco cantina.

Le ragioni che hanno indotto a formulare la presente proposta di legge forniscono motivo per raccomandarne, agli onorevoli colleghi, la immediata discussione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.

Il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'articolo 3 della legge richiamata nel comma precedente, è fissato in lire 370.